



CAMERA di COMMERCIO
Industria Artigianato e Agricoltura
AVELLINO

*ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI
DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI AVELLINO
(articolo 125 del Decreto legislativo n. 163/2006)*

Disciplinare

ARTICOLO 1

Istituzione dell'Elenco

1. E' istituito presso la Camera di Commercio di Avellino l'elenco degli operatori economici di fiducia previsto dall'articolo 125, commi 11 e 12, del Decreto legislativo n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii, di seguito denominato Elenco.
2. Le imprese iscritte secondo le modalità disciplinate dal presente documento sono classificate per categorie merceologiche, secondo quanto riportato nell'allegato 1, facente parte integrante del presente disciplinare.
3. La tenuta dell'elenco è affidata al Provveditorato della Camera di Commercio di Avellino.
4. L'elenco viene redatto su supporto cartaceo e/o informatico e contiene le seguenti informazioni:
 - a) numero progressivo;
 - b) denominazione e ragione sociale;
 - c) codice fiscale e/o partita IVA;
 - d) numero di iscrizione al Registro delle imprese;
 - e) sede legale e sede amministrativa (se diversa da quella legale);
 - f) nominativo/i del/i titolare/i e del/i legale/i rappresentante/i;
 - g) numero e data di protocollo della richiesta di iscrizione;
 - h) numero di telefono e/o di fax, indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e di eventuale sito web;
5. Il numero progressivo viene assegnato in base alla data di arrivo delle domande di iscrizione; a parità di data di arrivo la precedenza è determinata dalla maggiore anzianità di iscrizione nel Registro Imprese.

ARTICOLO 2

Campo di applicazione

1. L'elenco è utilizzato dalla Camera di Commercio di Avellino, per l'espletamento della procedure in economia di importo inferiore a € 193.000,00 oltre Iva - salvo adeguamento delle soglie, come per legge - per l'affidamento di forniture, servizi e lavori, nel rispetto dei principi comunitari e del Codice dei contratti pubblici di cui al Decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
2. Resta salva la facoltà da parte della Camera di Commercio di Avellino, nell'espletamento

delle suddette procedure di affidamento, di rivolgersi anche ad imprese non iscritte all'elenco al fine di garantire i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e di ricorrere alle vigenti convenzioni con Centrali di Committenza (Consip, ecc.).

ARTICOLO 3 Pubblicità

La formazione dell'elenco avviene previa pubblicazione di apposito avviso sul sito web della Camera di Commercio di Avellino. Nell'avviso saranno riportati la data a partire dalla quale sarà possibile iscriversi, rinviando al sito web per ogni ulteriore informazione e per scaricare la modulistica necessaria.

ARTICOLO 4

Requisiti per l'iscrizione all'elenco

1. L'impresa che chiede l'iscrizione all'elenco deve essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale:
 - a) essere iscritta nel Registro delle imprese con avvenuta denuncia di inizio attività relativa alla categoria per la quale chiede l'iscrizione;
 - b) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni né trovarsi in alcuna delle altre condizioni di esclusione di cui all'articolo 38 del Decreto legislativo n. 163/2006;
 - c) non trovarsi in stato di cessazione o sospensione dell'attività;
 - d) essere in regola con il pagamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio competente.L'impresa deve, altresì, dichiarare i seguenti requisiti di ordine speciale (allegato n. 2):
 - e) elenco delle principali forniture e servizi effettuati dall'impresa negli ultimi tre anni;
 - f) indicazione del numero medio annuo di dipendenti dell'impresa, dei dirigenti e dei tecnici impiegati negli ultimi tre anni;
 - g) descrizione dell'attrezzatura tecnica;
 - h) dichiarazione concernente il fatturato globale dell'impresa negli ultimi tre esercizi.
2. Le imprese iscritte possono essere invitate in qualunque momento a documentare la permanenza del possesso dei requisiti di cui al presente articolo.
3. La Camera di Commercio di Avellino si riserva di effettuare dei controlli rispetto alle dichiarazioni rese, con cadenza annuale ovvero quando lo ritenga opportuno. L'accertamento di dichiarazioni non veritiere sarà segnalato alle Autorità Competenti.
4. Le imprese sono tenute a comunicare immediatamente qualsiasi variazione dei requisiti di ammissione (di ordine generale e speciale), pena l'immediata decadenza dell'iscrizione.

ARTICOLO 5 Domanda di iscrizione

1. Le domande di iscrizione nell'elenco devono essere redatte utilizzando esclusivamente l'apposito modello (allegato n. 3) predisposto dalla Camera di Commercio di Avellino, reso disponibile sul sito web (www.av.camcom.it), pena la mancata iscrizione all'elenco. Nel modello di domanda sono riportate le dichiarazioni da rendere ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.- dichiarazioni che l'impresa avrà cura di leggere e sottoscrivere, così da attestare il possesso dei requisiti previsti.

2. Le domande devono essere spedite, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, alla Camera di Commercio di Avellino - Provveditorato – Piazza Duomo, 5, 83100 AVELLINO. La spedizione della domanda può avvenire, altresì, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) in forma di documento informatico sottoscritto digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 “Codice dell’Amministrazione Digitale”.¹
3. L'iscrizione può essere richiesta per più categorie.
4. Per le domande che, in sede di istruttoria, risultassero incomplete o irregolari, il Provveditorato inviterà l'impresa ad integrarle e/o regolarizzarle entro un termine massimo di 30 giorni. La mancata presentazione, nei termini indicati, della modulistica mancante o della documentazione o dichiarazioni richieste ad integrazione e/o chiarimento delle domande presentate, comporterà la non iscrizione.
5. Le domande saranno idonee per l'iscrizione nell'elenco solo se regolari e complete ovvero se sanate nei termini di cui al precedente comma; in tale ultimo caso saranno ritenute regolari e complete soltanto dalla data di acquisizione degli atti di regolarizzazione e/o integrazione.
6. Gli atti di regolarizzazione e/o integrazione dovranno essere trasmessi esclusivamente ai sensi del precedente comma 2.

ARTICOLO 6 Iscrizione e aggiornamento dell'elenco

1. Alle imprese che hanno inoltrato domanda verrà data comunicazione dell'avvenuta o mancata iscrizione. L'accertamento di idoneità per l'iscrizione dei soggetti nell'Elenco è effettuato dal Provveditore valutata la documentazione presentata e assunte, se necessarie, ulteriori informazioni in merito.
2. I titolari o legali rappresentanti delle imprese iscritte all'Elenco, sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione o aggiornamento dei dati autocertificati e delle dichiarazioni rese.
3. L'Elenco è aggiornato costantemente sulla base delle richieste e dichiarazioni pervenute dalle imprese.
4. Le imprese sono tenute, pena l'immediata cancellazione dall'elenco, a trasmettere al Provveditorato l'aggiornamento dei dati riferiti ai requisiti speciali entro il 15 luglio di ciascun anno.
5. La comunicazione dell'avvenuta o mancata iscrizione nell'elenco nonché ogni altra successiva corrispondenza tra la Camera di Commercio di Avellino e l'impresa dovrà avvenire esclusivamente tramite PEC in forma di documento informatico sottoscritto digitalmente.

ARTICOLO 7 Cancellazione dall'Elenco

1. La cancellazione dall'Elenco opererà automaticamente nei seguenti casi:
 - a) perdita anche di uno solo dei requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 4;
 - b) cessazione di attività;

¹ La posta elettronica certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l'invio e la consegna di documenti informatici. In altre parole, l'invio e la ricezione –i due momenti fondamentali nella trasmissione dei documenti informatici- sono “certificati”, in quanto viene fornita al mittente, dal proprio gestore di posta, una ricevuta che costituisce prova legale dell'avvenuta spedizione del messaggio e dell'eventuale allegata documentazione; allo stesso modo, quando il messaggio perviene al destinatario, il gestore invia al mittente la ricevuta di avvenuta (o mancata) consegna con precisa indicazione temporale. Nel caso in cui il mittente smarrisca le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte, conservata per legge per un periodo di 30 mesi, consente la riproduzione, con lo stesso valore giuridico, delle ricevute stesse.

- c) accertata grave negligenza o irregolarità nella esecuzione della prestazione o delle forniture o dei lavori, ad insindacabile giudizio della Camera di Commercio di Avellino;
 - d) quando l'impresa non ha risposto a cinque inviti di gara successivi senza fornire in merito motivazione scritta;
 - e) mancato aggiornamento dei dati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del presente disciplinare.
2. La cancellazione è altresì disposta su domanda dell'interessato.

ARTICOLO 8 Procedura per la cancellazione

Nei casi previsti dal primo comma dell'articolo precedente, la Camera di Commercio di Avellino comunica l'avvio del procedimento di cancellazione al titolare o al legale rappresentante dell'impresa. Il procedimento si conclude entro trenta giorni. La cancellazione è adottata con provvedimento del Segretario Generale, su proposta del Provveditore.

ARTICOLO 9 Utilizzazione dell'Elenco

1. L'elenco viene utilizzato in conformità a quanto disposto dal precedente articolo 2 e nel rispetto dei principi comunitari e del Codice dei contratti pubblici di cui al Decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii.
2. In relazione all'importo stimato dell'iniziativa contrattuale, al netto dell'IVA, il Provveditorato della Camera di Commercio di Avellino invita le imprese iscritte nella categoria interessata, in possesso dei requisiti necessari definiti in relazione ai specifici servizi, forniture o lavori, in numero di:
 - a) n. 1 operatore economico per acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro;
 - b) n. 1 operatore economico per lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro;
 - c) n. 5 operatori economici per acquisizione di beni e servizi di importo compreso fra 20.000,00 euro e 193.000,00 euro;
 - d) n. 5 operatori economici per lavori di importo compreso fra 40.000,00 euro e 200.000,00 euro.
3. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, il Provveditorato potrà valutare la possibilità, in ragione del bene, del servizio, del lavoro da eseguire, di richiedere più preventivi rispetto al numero minimo indicato.

ARTICOLO 10 Disposizioni finali

1. L'inclusione dell'Impresa nel presente Elenco degli Operatori Economici non costituisce titolo per pretendere l'affidamento di pubbliche forniture, servizi e lavori e l'Amministrazione camerale non ha alcun vincolo nei confronti della impresa stessa.
2. **Tutte le domande eventualmente pervenute prima dell'adozione del presente disciplinare non saranno prese in considerazione. Pertanto, coloro che hanno già manifestato interesse dovranno presentare nuovamente la domanda con le modalità di cui al presente disciplinare.**

3. I dati personali contenuti nelle domande di iscrizione saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui al presente disciplinare e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e sicurezza previsti dal D.L.vo n.196/2003 e ss.mm.ii. con l'ausilio di strumenti cartacei ed informatici. Titolare del trattamento è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Avellino. Responsabile del procedimento è il Provveditore.
4. Per quanto non previsto dal presente disciplinare si rinvia alla normativa vigente in materia.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Luca Perozzi